Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 46 del 24 febbraio 1934-XII

RR. Istituti industriali

42

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2170.
Trasformazione della Regia scuola mineraria di Agordo in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1927, n. 2800, sull'ordinamento dell'istruzione mineraria media e le tabelle annesse;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola mineraria di Agordo è trasmormata in R. Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto del R. Istituto anzidetto, visto e firmato d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 99. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale di AGORDO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario di Agordo ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo dell'industria mineraria, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:
a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
b) un corso superiore di quattro anni a indirizzo specializzato per i minerari.
L'anno preparatorio consta di una classe.
L'Istituto consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni e il corso preparatorio potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Belluno;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Agordo i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Agordo;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Belluno;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto,

in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Industriale di AGORDO

I. — Personale direttivo e insegnante.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza con insegnamento.	—	—	1	Da affidarsi a personale del R. Corpo delle Miniere (4° comma dell'art. 31 della legge 15 giugno 1931, n. 889). L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di materie tecniche da assegnarsi per incarico.
2. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. Matematica e fisica	1	Id.	—	Matematica in tutte le classi del corso superiore e del corso preparatorio - Fisica in tutte le classi del corso superiore.
4. Chimica - Laboratorio di chimica.	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
5. Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe del corso superiore.
6. Italiano	—	—	1	
7. Geografia - Scienze naturali - Mineralogia ed esercitazioni - Esercitazioni di geologia.	—	—	1	
8. Lingua straniera . .	—	—	1	
9. Matematica . . .	—	—	1	
10. Disegno	—	—	1	
11. Meccanica e macchine.	—	—	1	

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
PRESIDENZA				
12. Geometria descrittiva e disegno relativo.	—	—	1	
13. Elettrotecnica ed esercitazioni.	—	—	1	
14. Arte mineraria - Preparazione meccanica dei minerali.	—	—	1	
15. Igiene e pronto soccorso.	—	—	1	
16. Elementi di diritto	—	—	1	
17. Religione	—	—	1	

II. — Personale tecnico e amministrativo.

Qualifica	Posti di ruolo N.	Gruppo e grado	Incarichi	Note
1. Assistente	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina meccanico	—	—	1	
3. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — Personale di servizio.

Qualifica	N.	Note
Bidelli	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2171.

Trasformazione della Sezione a corso quinquennale per periti edili annessa alla Regia scuola industriale di Belluno in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 8 marzo 1925, n. 568, col quale venne riordinata la R. Scuola industriale di Belluno con l'annessa sezione a corso quinquennale per periti edili;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta approvata con decreto Ministeriale 16 maggio 1926, modificata con decreto Ministeriale 18 dicembre 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la sezione a corso quinquennale per periti edili annessa alla R. Scuola industriale di Belluno è trasformata in R. Istituto tecnico industriale e la R. Scuola industriale è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Belluno e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 84. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale di BELLUNO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Belluno ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i la-

boratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

3° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni a indirizzo specializzato per edili.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di una classe.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Belluno;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto; la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del comune di Belluno.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti dal Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Belluno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Belluno;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica (per l'Istituto) e di licenza (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale
di BELLUNO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio
3. **Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	In tutte le classi.
4. **Matematica - Fisica**	—	—	1	
5. **Geografia - Scienze naturali - Chimica.**	—	—	1	
6. **Lingua straniera**	—	—	1	
7. **Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.**	—	—	1	
8. **Disegno di proiezioni e forme architettoniche.**	—	—	1	
9. **Topografia e disegno relativo.**	—	—	1	
10. **Elementi di diritto**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA				
11. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della Scuola, con l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano nel corso preparatorio dell'Istituto.
12. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica nel corso preparatorio dell'Istituto.
13. **Meccanica e macchine - Disegno professionale**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso annuale di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici, con l'obbligo dell'insegnamento di Meccanica e di Macchine nel corso superiore dell'Istituto
14. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche, nel corso annuale di specializzazione per elettricisti, con l'obbligo dell'insegnamento dell'elettrotecnica nel corso superiore dell'Istituto
15. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Tecnologia per meccanici e per falegnami ebanisti - Laboratorio tecnologico per meccanici, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nel corso preparatorio dell'Istituto.
16. **Disegno professionale.**	—	—	1	Per falegnami ebanisti.
17. **Religione** (nell'Istituto e nella Scuola)	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina edile	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
3. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
4. Capofficina falegname ebanista	1	Id.	—	
5. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
6. Sottocapi officina	—	—	2	
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
8. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2172.

Trasformazione del Regio istituto industriale di Bergamo in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 16 novembre 1924, n. 2331, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale di Bergamo con la R. Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvato con decreto Ministeriale 16 marzo 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale di Bergamo è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

La Scuola di tirocinio annessa è sostituita da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Bergamo, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 72. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale di BERGAMO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Bergamo ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i la-

boratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° meccanici-elettricisti;

2° tessili e tintori;

3° chimici.

All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.

L'anno preparatorio consta di tre classi.

L'Istituto consta di quattro corsi completi di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo;

c) di un contributo della Società incremento agricolo e industriale della provincia di Bergamo;

d) di un contributo dell'Associazione fra ex allievi dell'Istituto industriale di Bergamo;

e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

f) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto: la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del comune di Bergamo.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Bergamo;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo;

d) di un rappresentante della Società per l'incremento agricolo e industriale della provincia di Bergamo;

e) di un rappresentante dell'Associazione fra ex allievi dell'Istituto industriale di Bergamo;

f) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione;

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il Preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale
di BERGAMO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi del corso superiore.
4. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi di tre corsi superiori.
5. **Meccanica**	1	Id.	—	In tutte le classi di tutti i corsi di specializzazione.
6. **Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	Macchine in tutte le classi di tutti i corsi di specializzazione - Laboratorio di macchine nei corsi di specializzazione per meccanici elettricisti.
7. **Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.**	2	Id.	—	In tutte le classi dei quattro corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno alla quarta classe dei corsi di specializzazione per elettricisti.
8. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
9. **Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
10. **Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.**	2	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori con l'obbligo del laboratorio di tessitura e filatura.
11. **Chimica**	1	Id.	—	Chimica (generale e tecnologica) nel corso di specializzazione per tessili e tintori - Chimica nella prima e seconda classe del corso di specializzazione per chimici.
12. **Chimica - Chimica tintoria.**	1	Id.	—	Chimica (tessile) - Chimica tintoria nel corso di specializzazione per tessili e tintori, con l'obbligo dell'insegnamento dell'apprettatura.
13. **Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici.
14. **Lettere italiane - Italiano - Storia** .	—	—	3	
15. **Geografia**	—	—	1	
16. **Lingua straniera** . .	—	—	2	
17. **Matematica e fisica.**	—	—	3	
18. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
19. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
20. **Disegno**	—	—	3	
21. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
22. **Disegno ornamentale tessile.**	—	—	1	
23. **Fisica** (nella terza classe del corso di specializzazione per chimici).	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
24. **Chimica** (nei corsi di specializzazione per meccanici elettricisti) - **Chimica analitica** (nel corso di specializzazione per tessili e tintori) - **Analisi chimica generale** - **Fisico-chimica** - **Elettrochimica** (nel corso di specializzazione per chimici).	—	—	2	
25. **Laboratorio di chimica tintoria e tecnologia** (nel corso di specializzazione per tessili e tintori).	—	—	1	
26. **Laboratorio di chimica** (nel corso di specializzazione per chimici).	—	—	1	
27. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistente	—	—	6	
2. Capofficina tintore	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
3. Capofficina tessitore	1	Id.	—	
4. Capofficina filatore	1	Id.	—	
5. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
6. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
7. Capofficina falegname modellista	1	Id.	—	
8. Capofficina fonditore	1	Id.	—	
9. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
10. Capofficina per l'aggiustaggio	—	—	1	
11. Sottocapofficina tessitore	1	Gruppo C Grado 12°	—	
12. Sottocapofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
13. Sottocapi officina	—	—	2	
14. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
15. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
16. Vice segretario	1	Id.	—	
17 Applicati	—	—	3	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	6	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2173.

Trasformazione del Regio istituto industriale « Quintino Sella » di Biella in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1603 col quale viene riordinato il R. Istituto industriale « Quintino Sella » di Biella;
Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvato con decreto Ministeriale 11 giugno 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale « Quintino Sella » di Biella è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 — Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 73. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Quintino Sella » di BIELLA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capalità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:
a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:
1° meccanici elettricisti;
2° tessili e tintori;
3° edili;
4° chimici.
All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.
L'anno preparatorio consta di due classi.
L'Istituto consta di quattro corsi completi di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Vercelli;
c) di un contributo della Fondazione per l'assistenza alle scuole industriali, commerciali ed operaie di Biella e circondario;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Biella i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale. è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Biella;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Vercelli;
d) di un rappresentante della Fondazione per l'assistenza alle scuole industriali, commerciali ed operaie di Biella e circondario;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico, tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

---

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083 convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Industriale « Quintino Sella »

di BIELLA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza senza insegnamento.**	1	Gruppo A Grado 6°	—	
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Storia in una classe del corso preparatorio.
3. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Storia in una classe del corso preparatorio.
4. **Matematica . . . .**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
5. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	Matematica in una classe del corso superiore o in una classe del corso preparatorio - Fisica in tutte le classi dei corsi superiori.
6. **Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	Meccanica nei corsi di specializzazione per meccanici elettricisti o per tessili o tintori - Macchine e laboratorio di macchine in tutti i corsi di specializzazione.
7. **Disegno . . . . .**	1	Id.	—	Nelle prime tre classi del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti, nella quarta classe per meccanici e nelle due classi del corso preparatorio.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
8. **Chimica - Chimica tintoria.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Chimica nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per chimici - Chimica tintoria nella 3ª e 4ª classe del corso di specializzazione per tessili e nella 4ª classe del corso di specializzazione per chimici.
9. **Chimica Chimica analitica.**	1	Id.	—	Chimica nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per meccanici elettricisti, nella 3ª classe del corso di specializzazione per chimici e nella 3ª classe del corso di specializzazione per tessili e tintori - Analisi chimica generale nella 2ª e 3ª classe e analisi tecniche nella 4ª classe del corso di specializzazione per chimici.
10. **Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.**	1	Id.	—	Chimica nelle classi 1ª e 2ª del corso di specializzazione per edili; 1ª e 2ª del corso di specializzazione per tessili e tintori; 3ª e 4ª per tintori - Chimica analitica nella 2ª classe del corso di specializzazione per tessili e tintori - Elettrochimica nella 3ª e 4ª classe del corso di specializzazione per chimici.
11. **Chimica industriale e tintoria - Impianti chimici e disegno relativo.**	1	Id.	—	Chimica tintoria nella 3ª e 4ª classe per tintori - Chimica analitica nella 3ª classe per tintori - Impianti chimici e disegno relativo nella 3ª e 4ª classe del corso di specializzazione per chimici.
12. **Chimica - Laboratorio di chimica.**	1	Id.	—	24 ore di insegnamento delle esercitazioni pratiche nel corso di specializzazione per chimici.
13. **Chimica - Laboratorio di chimica.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	24 ore di insegnamento delle esercitazioni pratiche nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
14. **Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
15. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
16. **Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	Elettrotecnica (generale e laboratorio di elettrotecnica nel corso di specializzazione per meccanici elettricisti - Elettrotecnica nel corso di specializzazione per edili.
17. **Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
18. **Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili.
19. **Costruzioni edili, stradali, idrauliche - Disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili.
20. **Italiano . . . . .**	—	—	1	
21. **Matematica . . . .**	—	—	1	
22. **Geografia. . . . .**	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo o grado		
23. **Lingua straniera**	—	—	1	
24. **Scienze naturali**	—	—	1	
25. **Meccanica**	—	—	1	
26. **Disegno**	—	—	1	
27. **Elettrotecnica** (nel corso di specializzazione per tessili e tintori) - **Fisica** (nella 3ª classe del corso di specializzazione per chimici) - **Elettrotecnica** (impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** (nella 4ª classe del corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
28. **Apprettatura**	—	—	1	
29. **Disegno ornamentale tessile.**	—	—	1	
30. **Topografia e disegno relativo.**	—	—	1	
31. **Disegno di proiezioni e forme architettoniche.**	—	—	1	
32. **Fisico-chimica**	—	—	1	
33. **Elementi di diritto**	—	—	1	
34. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

Qualifica	Posti di ruolo		Incarichi	Note
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	—	—	6	
2. Capofficina tessitore	—	—	1	
3 Capofficina filatore	—	—	1	
4. Capofficina apparecchiatore	—	—	1	
5. Capofficina falegname-ebanista	—	—	1	
6. Capofficina per le macchine utensili	—	—	1	
7. Capofficina per l'aggiustaggio	—	—	2	
8 Capofficina edile	—	—	1	
9. Capofficina elettricista	—	—	1	
10. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
11. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
12. Vice segretario	1	Id.	—	
13. Applicati	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

Qualifica	N.	Note
Bidelli	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custodi	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2174.

Trasformazione della Regia scuola mineraria di Caltanissetta in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1927, n. 2800, sull'ordinamento dell'istruzione mineraria media e le tabelle annesse;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola mineraria di Caltanissetta è trasformata in R. Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto del R. Istituto anzidetto, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 115. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale di CALTANISSETTA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario di Caltanissetta ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo dell'industria mineraria, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni a indirizzo specializzato per minerari.

L'anno preparatorio consta di una classe.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni e il corso preparatorio potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Caltanissetta;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Caltanissetta i locali e la relativa manutenzione, l'illuinazionme, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Caltanissetta;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Caltanissetta;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportungo interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedere per

le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordine di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nesun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Industriale di CALTANISSETTA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Presidenza con insegnamento.**	—	—	1	Da affidarsi a personale del R. Corpo delle Miniere (4° comma dell'art. 31 della legge 15 giugno 1931, n. 889). L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di materie tecniche da assegnarsi per incarico.
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	Matematica in tutte le classi del corso superiore e nel corso preparatorio - Fisica in tutte le classi del corso superiore.
4. **Chimica - Laboratorio di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
5. **Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe del corso superiore.
6. **Italiano**	—	—	1	
7. **Geografia - Scienze naturali - Mineralogia ed esercitazioni - Esercitazioni di geologia.**	—	—	1	
8. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
9. **Matematica** . . .	—	—	1	
10. **Disegno**	—	—	1	
11. **Meccanica e macchine.**	—	—	1	
12. **Geometria descrittiva e disegno relativo.**	—	—	1	
13. **Elettrotecnica ed esercitazioni.**	—	—	1	
14. **Arte mineraria - Preparazione meccanica dei minerali.**	—	—	1	
15. **Igiene e pronto soccorso.**	—	—	1	
16. **Elementi di diritto**	—	—	1	
17. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistente	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina meccanico	—	—	1	
3. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2175.

Regificazione e trasformazione del Corso libero di istituto industriale di Catania in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 2069, che provvede al riordinamento della R. Scuola industriale di Catania;

Viste le deliberazioni della Provincia, del Comune, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dell'Ospizio di beneficenza, rispettivamente in data 19 e 24 dicembre 1932, 7 giugno 1930, 19 novembre 1926, nonchè la deliberazione 27 agosto 1932 dello stesso comune di Catania;

Vista la richiesta del Consiglio di amministrazione della R. Scuola industriale di Catania in data 28 luglio 1930, diretta ad ottenere che il corso libero d'Istituto industriale, annesso alla Scuola stessa sia regificato;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il Corso libero di Istituto industriale di Catania è regificato e trasformato in R. Istituto tecnico industriale.

Dalla stessa data la R. Scuola industriale di Catania è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Laboratorio-scuola annesso è sostituito da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Catania e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 74. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale di CATANIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Catania ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

3° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni con indirizzo specializzato per meccanici elettricisti.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con la specializzazione per meccanici. A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione radioelettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di una classe.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Catania;

c) di un contributo della provincia di Catania (deliberazione in data 19 dicembre 1932);

d) di un contributo del comune di Catania (deliberazioni in data 27 agosto e 19 dicembre 1932);

e) di un contributo del Reale Ospizio di beneficenza di Catania;
f) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
g) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto: alla relativa manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla provvista di acqua provvede l'Istituto stesso mediante apposito contributo annuo corrisposto allo scopo dal comune di Catania.

Il Comune di Catania in quanto possa occorrere è tenuto a fornire l'arredamento dei locali, il materiale scientifico e didattico, le officine convenientemente attrezzate e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Catania;
c) di un rappresentante del comune di Catania;
d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catania;
e) di un rappresentante del Reale Ospizio di beneficenza di Catania;
f) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60

Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . . » 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . » 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui L. 100 vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889) . . . . » 200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . . L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . . . . . » 50
Esame di licenza . . . . » 75
Tassa di diploma . . . . » 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose, a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;
e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1187 iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Industriale di CATANIA (a)

I. — Personale direttivo e insegnante.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio
3. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore
4. **Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore
5. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore
6. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore
7. **Italiano**	—	—	1	
8. **Matematica**	—	—	1	
9. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
10. **Geografia - Scienze naturali - Chimica.**	—	—	1	
11. **Disegno**	—	—	1	
12. **Elettrotecnica** (Impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative - Disegno nella 4ª classe per elettricisti).	—	—	1	
13. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
14. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	—	—	1	
15. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
16. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
17. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
18. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale** (nel corso annuale di specializzazione per radioelettricisti)	—	—	1	
19. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
20. **Legislazione e ordinamenti** r. e.	—	—	1	
21. **Geografia delle comunicazioni**	—	—	1	
22. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
23. **Religione** (nell'istituto e nella scuola).	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICHE	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo o grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	1	
3. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina falegname ebanista	—	—	1	
6. Sottocapofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
7. Sottocapofficina falegname ebanista	1	Id.	—	
8. Sottocapi officina	—	—	4	
9. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°		
10. Vice segretario	—	—	1	
11. Applicato	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2176.

Trasformazione del Regio istituto di setificio di Como in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1971, col quale viene riordinato il R. Istituto di setificio di Como;
Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvata con decreto Ministeriale 3 dicembre 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto di setificio di Como è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Como, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regn d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 75. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale

di COMO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Como ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi corsi per maestranze, che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° tessili e tintori;

2° disegnatori di tessuti.

La specializzazione « disegnatori di tessuti » non prevista nell'elenco di cui al 5° comma dell'art. 9 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che sia regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.

All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.

L'anno preparatorio consta di numero una classe.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Como;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Como i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Como;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Como;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	» 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

---

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale di COMO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Guppo A Grado 6°	—	
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio
3. **Matematica**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore e nel corso preparatorio
4. **Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.**	1	Id.	—	In tutte le classi
5. **Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.**	1	Id.	—	In tutte le classi
6. **Chimica** (tessile) - **Chimica tintoria.**	1	Id.	—	In tutte le classi
7. **Chimica** (generale e tecnologica) - **Chimica analitica.**	1	Id.	—	In tutte le classi
8. **Meccanica - Macchine - Disegno.**	1	Id.	—	Meccanica e Macchine in tutte le classi del corso superiore - Disegno nel corso superiore e nel corso preparatorio
9. **Disegno ornamentale tessile.**	1	Id.	—	Nel corso superiore
10. **Fisica - Elettrotecnica.**	—	—	1	
11. **Italiano**	—	—	1	
12. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
13. **Geografia - Scienze naturali.**	—	—	1	
14. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
15. **Apprettatura** . . .	—	—	1	
16. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	3	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina filatore	1	Id.	—	
3. Capofficina tessitore	1	Id.	1	
4. Capofficina meccanico	1	Id.	—	
5. Capofficina tintore	—	—	1	
6. Sottocapi officina	—	—	5	
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
8. Applicato	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2177.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Fermo in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 19 settembre 1907, n. 403, riguardante il riordinamento del R. Istituto industriale nazionale di Fermo con annesso Convitto;

Visto il R. decreto 22 maggio 1918, n. CCVI, che modifica la tabella organica dell'Istituto predetto;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014 (art. 280) concernente la conservazione del Convitto annesso;

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1972, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale predetto, con la R. Scuola di tirocinio annessa, modificato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 313;

Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti, approvata con decreto Ministeriale 21 aprile 1926, modificato con decreti Ministeriali 1° giugno 1927 e 8 agosto 1927;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto industriale nazionale di Fermo e la R. Scuola di tirocinio annessa, sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola e il Convitto annessi è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Fermo, per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano e per il Convitto annessi, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 76. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale di FERMO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Fermo ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano, che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori di opera;

3° una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

4° un convitto che ha lo scopo di accogliere allievi che frequentano le scuole suddette.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° meccanici-elettricisti;
2° chimici;
3° radiotecnici.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con la specializzazione per meccanici;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di quattro classi.

L'Istituto consta di quattro corsi completi di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto è dotato di Convitto.

L'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Convitto sono regolati in conformità degli articoli 17 e seguenti del presente statuto.

Art. 4.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

c) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Ascoli Piceno;

d) di un contributo del Comune di Fermo (deliberazione 5 marzo 1931-IX);

e) di un contributo della Cassa di risparmio di Fermo;

f) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

g) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Il convitto trae i mezzi necessari per il proprio funzionamento dalle rette corrisposte dai giovani e da un sussidio corrisposto dall'Istituto per il mantenimento di 15 giovani poveri del Comune di Fermo a posto gratuito.

Art. 5.

I locali sono di proprietà dell'Istituto: la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del Comune di Fermo.

Il convitto ha sede in appositi locali di proprietà dell'Istituto.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori;

d) il rettore del convitto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

c) di un rappresentante del Comune di Fermo;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ascoli Piceno;

e) di un rappresentante della Cassa di Risparmio di Fermo;

f) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed il rettore costituiscono il Consiglio di amministrazione del Convitto.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica (allegato A) indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e del Convitto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 13.

Al pagamento delle minute spese dell'Istituto provvede il segretario dell'Istituto su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Al pagamento delle minute spese del Convitto provvede il segretario del Convitto su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire tremila. L'anticipazione verrà reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 14.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 15.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, numero 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 16.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessuno esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Particolari agevolazioni potranno essere concesse agli allievi fermani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e, secondo i privilegi dei vecchi statuti, ai giovani nati nelle Marche.

Art. 17.

Al funzionamento del Convitto è addetto il personale indicato, ai sensi dell'art. 43 della legge 15 giugno 1931, n. 889, nella tabella *B* allegata al presente statuto.

Art. 18.

Il rettore del Convitto è gerarchicamente dipendente dal Capo dell'Istituto, il quale darà le disposizioni che crede necessarie per il buon andamento dell'istituzione.

Il rettore ha il governo educativo e disciplinare e la vigilanza generale del Convitto; è il capo del personale addetto al Convitto; esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nei riguardi del Convitto e presiede all'andamento amministrativo del Convitto stesso.

Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza il rettore è coadiuvato da censori di disciplina.

Alla diretta dipendenza dei censori sono posti i prefetti di disciplina: i prefetti di disciplina provvedono alla vigilanza e all'assistenza immediata dei convittori.

Per le funzioni amministrative il rettore si avvale del segretario-economo.

Art. 19.

La gestione del Convitto è autonoma; il bilancio relativo formerà un allegato al bilancio dell'Istituto.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato e ad una corrispondente quota di spese generali.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'Istituto, per malattie di breve durata, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del rettore del Convitto, la tabella dietetica dei convittori.

Il rettore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Speciali agevolazioni potranno essere concesse agli orfani di guerra e a quelli per la Causa Nazionale, ai figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la Causa Nazionale.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del rettore, e, di regola, ogni bimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima, della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per l'ammissione dei convittori, per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, nonchè per la determinazione delle funzioni del personale, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal rettore, con l'assistenza del Collegio dei professori.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 25.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo 4 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Con lo stesso decreto sarà determinato il contributo dell'Istituto a favore del Convitto annesso.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 26.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 7 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale
di FERMO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
PRESIDENZA				
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. Lingua straniera . . .	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore e in tutte le classi del corso preparatorio.
4. Matematica	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore e in due classi del corso preparatorio.
5. Matematica	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore e in due classi del corso preparatorio.
6. Fisica	1	Id.	—	In tutte le classi di tre corsi superiori.
7. Meccanica	1	Id.	—	In tutti i corsi di specializzazione.
8. Macchine - Laboratorio di macchine.	1	Id.	—	In tutte le classi di tutti i corsi di specializzazione.
9. Disegno	1	Id.	—	Nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
10. **Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.**	2	Ruolo A. Gruppo A. Gradi dal 10° al 7°		In tutti i corsi di specializzazione, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nella 4ª classe per elettricisti.
11. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.		In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
12. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.		In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
13. **Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.**	1	Id.		Nel corso di specializzazione per chimici.
14. **Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.**	1	Id.		Nel corso di specializzazione per radiotecnici.
15. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	3	
16. **Matematica e fisica.**	—	—	1	
17. **Geografia . . . .**	—	—	1	
18. **Scienze naturali . .**	—	—	1	
19. **Lingua straniera . .**	—	—	1	
20. **Disegno . . . . .**	—	—	3	
21. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
22. **Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e di segno relativo.**	—	—	1	
23. **Chimica** (nei corsi di specializzazione per meccanici elettricisti e per radiotecnici) - **Fisico-chimica** (nel corso di specializzazione per chimici).	—	—	1	
24. **Fisica** (nella terza classe del corso di specializzazione per chimici).	—	—	1	
25. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
26. **Telegrafia e telefonia.**	—	—	1	
27. **Legislazione e norme per la radiotecnica.**	—	—	1	
28. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
29. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano e della storia in una classe del corso preparatorio.
30. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
31. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
32. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
33. **Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
34. **Religione** (nell'istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo o grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	5	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	2	
2. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
6. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
7. Capo officina per le macchine utensili	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
8. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	2	Gruppo C Grado 12°	—	
9. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
10. Sottocapo officina per le macchine utensili	2	Id.	—	
11. Sottocapo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	
12. Sottocapi officina	—	—	6	
13. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
14. Vice segretari	4	Gruppo B Grado 12°	—	
15. Applicati	—	—	3	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	11	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

ALLEGATO *B*.

TABELLA ORGANICA

del Convitto annesso al R. Istituto Tecnico Industriale di Fermo

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Personale direttivo e di vigilanza.				
1. Rettore	—	—	1	
2. Censore di disciplina	—	—	2	
3. Prefetti di disciplina	—	—	12	
Personale amministrativo.				
1. Segretario economo	—	—	1	
2. Vice segretario	—	—	1	
Personale di servizio	—	—	25	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2178.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1970, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia con la R. Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925, modificata con decreto Ministeriale 20 agosto 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Saverio Altamura » di Foggia e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 77. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Saverio Altamura ». di FOGGIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Saverio Altamura » di Foggia ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

3° una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituto da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni con indirizzo specializzato per meccanici elettricisti.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con la specializzazione per meccanici;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di due classi.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Foggia;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Foggia i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Foggia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Foggia;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il Preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dell'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	» 200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

---

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Industriale di FOGGIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo – N.	Posti di ruolo – Ruolo, gruppo e grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
PRESIDENZA				
1. **Presidenza senza insegnamento.**	1	Gruppo A Grado 6°	—	—
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia in una classe del corso preparatorio.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore e nelle due classi del corso preparatorio.
4. **Fisica**	1	Id.	—	Nel corso superiore, con l'obbligo dell'insegnamento della chimica e delle scienze naturali nel corso superiore.
5. **Meccanica - Disegno.**	1	Id.	—	Meccanica nel corso superiore - Disegno nella 2a e 3a classe del corso superiore e in una classe del corso preparatorio.
6. **Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.**	1	Id.	—	Macchine - Laboratorio di macchine nel corso superiore - Disegno nella 1a classe del corso superiore e nella 4a classe per meccanici.
7. **Elettrotecnica (generale) - Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
8. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
9. **Italiano**	—	—	1	—

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
10. **Geografia - Scienze naturali.**	—	—	1	
11. **Disegno**	—	—	1	
12. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
13. **Elettrotecnica** (Impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** (nella 4ª classe per elettricisti).	—	—	1	
14. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
15. **Cultura generale** (Italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola con l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano e storia in una classe del corso preparatorio dell'istituto.
16. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
17. **Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
18. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
19. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
20. **Religione** (nell'istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	3	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina per l'aggiustaggio .	1	Id.	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
6. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
7. Capo officina falegname modellista	1	Id.	—	
8. Sottocapi officina	—	—	7	
9. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
10. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
11. Applicati	2	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	6	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2179.

Regificazione e trasformazione del Corso libero di istituto industriale di Forlì in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2228 che provvede al riordinamento della R. Scuola industriale « Umberto I » di Forlì;

Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il Corso libero di istituto industriale di Forlì è regificato e trasformato in Regio Istituto Tecnico Industriale per periti meccanici-elettricisti.

Dalla stessa data la R. Scuola industriale di Forlì è trasformata in una R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per l'Istituto tecnico industriale di Forlì e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 78. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale di FORLÌ

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Forlì ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1) una scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2) corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori di opera;

3) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni con indirizzo specializzato per meccanici elettricisti.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti;

2) meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la Legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di una classe.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo della provincia di Forlì;

c) di un contributo del comune di Forlì;

d) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Forlì;

e) di un contributo della Cassa di risparmio di Forlì;

f) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

g) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Forlì i locali, la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua, l'arredamento dei locali, il materiale didattico e scientifico e le officine convenientemente attrezzate. Il Comune, per quanto possa occorrere, è tenuto inoltre ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Forlì;
c) di un rappresentante del Comune di Forlì;
d) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Forlì;
e) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Forlì;
f) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889) . . . . . L. 200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale di FORLÌ (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	—
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica e fisica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
4. **Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
5. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
6. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
7. **Disegno**	1	Id.	—	Nelle prime tre classi del corso superiore per meccanici elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.
8. **Matematica**	—	—	1	—
9. **Lingua straniera** .	—	—	1	—
10. **Geografia - Scienze naturali - Chimica.**	—	—	1	—
11. **Disegno**	—	—	1	—
12. **Elettrotecnica** (impianti elettrici - costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** (nella 4ª classe per elettricisti).	—	—	1	—
13. **Elementi di diritto.**	—	—	1	—
SCUOLA TECNICA.				
14. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola con l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano nel corso preparatorio dell'istituto.
15. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
20. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
17. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
18. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
19. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
20. **Religione** (nell'Istituto e nella Scuola)	—	—	1	—

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICHE	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capofficina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	
4. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
5. Capofficina fonditore	1	Id.	—	
6. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
7. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
8. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
9. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
10. Capofficina falegname-ebanista	1	Id.	—	
11. Sottocapofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
12. Sottocapofficina elettricista	1	Id.	—	
13. Sottocapofficina	—	—	4	
14. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
15. Vice-segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
16. Applicati	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2180.
Trasformazione della Regia scuola mineraria di Iglesias in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1927, n. 2800, sull'ordinamento dell'istruzione mineraria media e le tabelle annesse;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, la R. Scuola mineraria di Iglesias è trasformata in R. Istituto tecnico industriale, a indirizzo minerario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto del R. Istituto anzidetto, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 116. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale di IGLESIAS

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario di Iglesias ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo dell'industria mineraria, nonchè all'esercizio professionoale ed all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:
a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
b) un corso superiore di quattro anni a indirizzo specializzato per minerari.
L'anno preparatorio consta di una classe.
L'Istituto consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni e il corso preparatorio potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cagliari;
c) di un contributo dell'Associazione mineraria sarda;
d) della rendita del lascito « Asproni »;
e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Iglesias i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Iglesias;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cagliari;
d) di un rappresentante dell'Associazione mineraria sarda;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assenazione, una volta tanto non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.
Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.
La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.
Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituo di credito su ordini di pagamento.
Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	» 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Industriale di IGLESIAS

I. — Personale direttivo e insegnante.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza con insegnamento.**	—	—	1	Da affidarsi a personale del R. Corpo delle Miniere (4° comma dell'art. 31 della legge 15 giugno 1931, n. 889). L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di materie tecniche da assegnarsi per incarico.
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	Matematica in tutte le classi del corso superiore e del corso preparatorio - Fisica in tutte le classi nel corso superiore.
4. **Chimica - Laboratorio di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
5. **Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe del corso superiore.
6. **Italiano . . . .**	—	—	1	
7. **Geografia - Scienze naturali - Mineralogia ed esercitazioni - Esercitazioni di geologia.**	—	—	1	
8. **Lingua straniera . .**	—	—	1	
9. **Matematica . . .**	—	—	1	
10. **Disegno . . . .**	—	—	1	
11. **Meccanica e macchine.**	—	—	1	
12. **Geometria descrittiva e disegno relativo.**	—	—	1	
13. **Elettrotecnica ed esercitazioni.**	—	—	1	
14. **Arte mineraria - Preparazione meccanica dei minerali.**	—	—	1	
15. **Igiene e pronto soccorso.**	—	—	1	
16. **Elementi di diritto**	—	—	1	
17. **Religione . . . .**	—	—	1	

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistente	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capo officina meccanico	—	—	1	
3. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2181.

Trasformazione del Regio istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » di Intra in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 10 luglio 1925, n. 1544 col quale viene riordinato il R. Istituto Industriale « Lorenzo Cobianchi » di Intra;
Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvata con decreto Ministeriale 24 settembre 1926, modificata con decreto Ministeriale 21 gennaio 1928;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » di Intra è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Lorenzo Cobianchi » di Intra, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 79. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Lorenzo Cobianchi » di INTRA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Lorenzo Cobianchi » di Intra ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono ammessi corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:
a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:
1° meccanici elettricisti;
2° chimici.
All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.
L'anno preparatorio consta di una classe.
L'Istituto consta di due corsi completi di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Novara;
c) di un contributo della Pia opera Cobianchi;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Pia opera Cobianchi i locali; la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del comune di Intra.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministero dell'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del Comune di Intra;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Novara;
d) di un rappresentante della Pia opera « Cobianchi »;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il Preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	» 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

---

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Industriale

di INTRA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
PRESIDENZA —				
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	Gruppo A Grado 6°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal preside.
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi dei corsi superiori - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi superiori e nel corso preparatorio.
4. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento delle scienze naturali nei corsi superiori e nel corso preparatorio e di fisica-chimica nel corso di specializzazione per chimici.
5. **Meccanica - Disegno.**	1	Id.	—	Meccanica in tutte le classi dei corsi superiori - Disegno nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti e nella 1ª classe del corso di specializzazione per chimici.
6. **Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.**	1	Id.	—	Macchine in tutte le classi dei corsi superiori - Laboratorio di macchine - Disegno nella 3ª classe del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
7. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Nel corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
8. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
9. **Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici.
10. **Chimica industriale e tintoria - Analisi tecnica - Impianti chimici e disegno relativo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici.
11. **Italiano**	—	—	1	
12. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
13. **Geografia**	—	—	1	
14. **Disegno**	—	—	1	
15. **Elettrotecnica** (Impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologiche relative) - **Disegno** (nella 4ª classe per elettricisti) - **Fisica** (nella 3ª classe del corso di specializzazione per chimici).	—	—	1	
16. **Chimica**	—	—	1	
17. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
18. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	3	Gruppo B Gradi dall' 11° al 9°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Sotocapi officina	—	—	2	
6. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
7. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2182.

Trasformazione del Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2012, col quale viene riordinato il R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno;
Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvata con decreto Ministeriale 3 dicembre 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 80. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di LIVORNO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III » di Livorno ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

2° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni con indirizzo specializzato per meccanici elettricisti.

All'Istituto sono annessi:

a) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di una classe.
L'Istituto consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Livorno;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto; la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del comune di Livorno.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Livorno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Livorno;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, numero 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in appostio conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	» 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n.889, ...	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	» 60
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	» 200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

---

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso pei ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissone al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Industriale

di LIVORNO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Presidenza senza insegnamento.**	1	Gruppo A Grado 6°	—	
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore e nel corso preparatorio.
4. **Fisica**	1	Id.	—	Nel corso superiore, con l'obbligo dell'insegnamento della chimica.
5. **Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine nel corso superiore, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nel corso preparatorio.
6. **Disegno**	1	Id.	—	Nelle prime tre classi del corso superiore e nella 4ª classe per meccanici.
7. **Elettrotecnica (generale) - Laboratorio di elettrotecnica**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
8. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
9. **Italiano**	—	—	1	
10. **Geografia - Scienze naturali.**	—	—	1	
11. **Lingua straniera** . .	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
12. **Elettrotecnica** (Impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** (nella 4ª classe per elettricisti).	—	—	1	
13. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
14. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	2	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina per l'aggiustaggio .	1	Id.	—	
4. Capo officina fonditore.	1	Id.	—	
5. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
6. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
7. Sottocapo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
8. Sottocapi officina	—	—	4	
9. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
10. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
11. Applicati	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2183.

Trasformazione della Regia scuola mineraria di Massa Marittima in Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1927, n. 2800, sull'ordinamento dell'istruzione mineraria media e le tabelle annesse;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, la R. Scuola mineraria di Massa Marittima è trasformata in R. Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto del R. Istituto anzidetto, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 100. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale di MASSA MARITTIMA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario di Massa Marittima ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo dell'industria mineraria, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni a indirizzo specializzato per i minerari.

L'anno preparatorio consta di una classe.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni e il corso preparatorio potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Grosseto;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Massa Marittima i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Massa Marittima;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Grosseto;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza	» 100

Corso superiore:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

è, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, eccezione fatta per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale
di MASSA MARITTIMA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza con insegnamento.**	—	—	1	Da affidarsi a personale del R. Corpo delle Miniere (4° comma dell'art. 31 della legge 15 giugno 1931, n. 889). L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di materie tecniche da assegnarsi per incarico.
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica e fisica**	1	Id.	—	Matematica in tutte le classi del corso superiore e nel corso preparatorio - Fisica in tutte le classi del corso superiore.
4. **Chimica - Laboratorio di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
5. **Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno.**	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe del corso superiore.
6. **Italiano**	—	—	1	
7. **Geografia - Scienze naturali - Mineralogia ed esercitazioni - Esercitazioni di geologia.**	—	—	1	
8. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
9. **Matematica** . . .	—	—	1	
10. **Disegno**	—	—	1	
11. **Meccanica e macchine.**	—	—	1	
12. **Geometria descrittiva e disegno relativo.**	—	—	1	
13. **Elettrotecnica ed esercitazioni.**	—	—	1	
14. **Arte mineraria - Preparazione meccanica dei minerali.**	—	—	1	
15. **Igiene e pronto soccorso.**	—	—	1	
16. **Elementi di diritto**	—	—	1	
17. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistente	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina meccanico	—	—	1	
3. Segretario economo	1	Gruppo B. Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro
Custodi	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2184.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Verona-Trento » di Messina in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1968, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale « Verona - Trento » di Messina con la R. Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 22 settembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto industriale « Verona - Trento » di Messina e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Verona - Trento » di Messina e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 81. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Verona-Trento » di MESSINA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Verona - Trento » di Messina ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori di opera;

3° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:
1° meccanici-elettricisti;
2° edili.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami-ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:
1° elettricisti;
2° conduttori termici;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di tre classi.
L'Istituto consta di tre corsi completi di classi.
La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Messina;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto: la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del comune di Messina.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Messina;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Messina;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il Preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 52, della legge 15 giugno 1931, n. 889. . .	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dall'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Industriale « Verona-Trento » di MESSINA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A. Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A. Gruppo A. Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
4. **Fisica**	1	Id.	—	Fisica in tutte le classi dei tre corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento della fisica nel corso di specializzazione per conduttori termici della scuola tecnica annessa.
5. **Chimica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei tre corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento delle scienze naturali nei tre corsi superiori e della chimica nel corso di specializzazione per conduttori termici della scuola tecnica annessa.
6. **Meccanica - Disegno.**	1	Id.	—	Meccanica in tutte le classi dei due corsi di specializzazione per meccanici elettricisti - Disegno nella 2ª e 3ª classe di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
7. **Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.**	1	Ruolo A. Gruppo A. Gradi dall'11° al 7°	—	Macchine in tutte le classi dei tre corsi superiori - Laboratorio di macchine - Disegno nella 4ª classe di un corso superiore per meccanici.
8. **Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.**	2	Id.	—	In tutte le classi dei tre corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno alla 4ª classe di un corso superiore per elettricisti.
9. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
10. **Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili.
11. **Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili.
12. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	3	
13. **Matematica . . . .**	—	—	2	
14. **Lingua straniera . .**	—	—	2	
15. **Geografia . . . .**	—	—	1	
16. **Scienze naturali . .**	—	—	1	
17. **Disegno . . . . .**	—	—	2	
18. **Meccanica . . . .**	—	—	1	
19. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
20. **Topografia e disegno relativo.**	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
21. **Disegno di proiezioni e forme architettoniche.**	—	—	1	
22. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA				
23. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Ruolo B. Gruppo A. Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
24. **Meccanica e Macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Disegno professionale nelle due classi del corso di specializzazione per meccanici della Scuola, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno alle due prime classi dei corsi di specializzazione per meccanici-elettricisti dell'Istituto.
25. **Cultura generale** (Italiano, storia, geografia e cultura fascista).	—	—	1	
26. **Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
27. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
28. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-**	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
meccaniche (nel corso annuale di specializzazione per elettricisti della Scuola).				
29. **Tecnologia del calore - Macchine motrici termiche - Generatori di vapore, forni e gassogeni - Disegno professionale** (nel corso annuale di specializzazione per conduttori termici della Scuola).	—	—	1	
30. **Religione** (nell'Istituto e nella Scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Assistenti	3	Gruppo B. Gradi dall'11° al 9°	2	
2. Capo officina per le mecchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capo officina edile	1	Id.	—	
5. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
6. Capo officina fonditore	1	Gruppo B. Gradi dall'11° al 9°	—	
7. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
8. Capo officina montatore motorista	1	Id.	—	
9. Capo officina	—	—	1	
10. Sottocapi officina	—	—	5	
11. Segretario economo	1	Gruppo B. Grado 11°	—	
12. Vice segretario	1	Gruppo B. Grado 12°	1	
13. Applicati	2	Gruppo C. Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	9	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2185.
Trasformazione del Regio istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini » di Napoli in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 1° maggio 1925, n. 745, col quale venne riordinato il R. Istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini » di Napoli, con il R. Laboratorio-scuola annesso;
Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvata con decreto Ministeriale 28 giugno 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini » di Napoli è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed il R. Laboratorio-scuola annesso è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Benito Mussolini » di Napoli, e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 82. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale « Benito Mussolini » di NAPOLI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Benito Mussolini » di Napoli ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

3° una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni con indirizzo specializzato per tessili e tintori.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale artigiano, con la specializzazione per tessili;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di una classe.

L'Istituto consta di un corso completo di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Napoli;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto: la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del comune di Napoli.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5.000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Industriale « Benito Mussolini » di NAPOLI (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore e nel corso preparatorio, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica nella scuola tecnica annessa.
4. **Fisica - Elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore, con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di fisica, di chimica e di elettrotecnica nella scuola tecnica annessa.
5. **Chimica** (tessile) - **Chimica tintoria.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
6. **Chimica** (generale e tecnologica) - **Chimica analitica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
7. **Meccanica - Macchine - Disegno.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore e nel corso preparatorio.
8. **Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
9. **Filatura = Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi del corso superiore.
10. **Italiano**	—	—	1	
11. **Geografia = Scienze naturali.**	—	—	1	
12. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
13. **Disegno ornamentale tessile.**	—	—	1	
14. **Apprettatura** . . .	—	—	1	
15. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
16. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	—	—	1	
17. **Meccanica e Macchine = Disegno professionale**	—	—	1	
18. **Tecnologia = Tessitura e disegno tessile** (per i tessitori).	—	—	1	
19. **Tecnologia = Filatura** (per i filatori).	—	—	1	
20. **Religione** (nell'Istituto e nella Scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	3	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	3	
2. Capo officina tessitore	2	Id.	—	
3. Capo officina filatore	2	Id.	—	
4. Capo officina tintore	1	Id.	—	
5. Capo officina meccanico	1	Id.	—	
6. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
7. Sottocapo officina tessitore . .	3	Gruppo C Grado 12°	—	
8. Sottocapo officina meccanico . .	1	Id.	—	
9. Segretario economo	2	Gruppo B Grado 11°	—	
10. Vice segretario	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	7	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2186.
Trasformazione del Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 23 novembre 1924, n. 2383, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale « A. Volta » di Napoli con la R. Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 2 giugno 1926 modificata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale « A. Volta » di Napoli e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 83. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale « A. Volta » di NAPOLI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.
All'Istituto sono annessi:
1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione.
2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;
3° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:
a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:
1° meccanici elettricisti;
2° edili;
3° chimici;
4° radiotecnici.
All'Istituto sono annessi:
a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con la specializzazione per meccanici.
A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti;
b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;
c) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
L'anno preparatorio consta di quattro classi.
L'Istituto consta di cinque corsi completi di classi.
La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Napoli;
c) di un contributo del Banco di Napoli;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Napoli i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista d'acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) di un rappresentante del Banco di Napoli;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra; su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui L. 100 vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 18 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a)* *b)* e *c)* del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale « A. Volta » di NAPOLI *(a)*

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
4. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi di specializzazione per meccanici-elettricisti e radiotecnici.
5. **Meccanica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi di specializzazione per meccanici-elettricisti, radiotecnici e chimici.
6. **Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	In tutti i corsi di specializzazione.
7. **Disegno**	1	Id.	—	Nelle prime tre classi di un corso di specializzazione per meccanici-elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.
8. **Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.**	2	Id.	—	In tutte le classi dei corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nella 4ª classe del corso superiore per elettricisti.
9. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
10. **Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Nel corso di specializzazione per edili.
11. **Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili.
12. **Disegno di proiezioni e forme architettoniche.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno in due classi del corso preparatorio.
13. **Chimica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi di specializzazione per meccanici-elettricisti e per chimici.
14. **Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.**	1	Id.	—	Chimica in tutte le classi dei corsi di specializzazione per edili e per radiotecnici - Analisi chimica generale - Elettro-chimica nel corso di specializzazione per chimici.
15. **Radiotecnica generale - Strumenti - Misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per radiotecnici.
16. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	4	
17. **Lingua straniera** .	—	—	2	
18. **Matematica**	—	—	2	
19. **Geografia**	—	—	1	
20. **Fisica** (nell'Istituto) - **Elementi di fisica e di chimica** (nella scuola annessa).	—	—	1	
21. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
22. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
23. **Meccanica** (nell'Istituto) - **Meccanica e macchine** (nella scuola annessa) - **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti della scuola).	—	—	1	
24. **Disegno**	—	—	2	
25. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	2	
26. **Topografia e disegno relativo.**	—	—	1	
27. **Fisico-Chimica** . . .	—	—	1	
28. **Analisi tecniche - Chimica industriale e tintoria.**	—	—	1	
29. **Impianti chimici e disegno relativo.**	—	—	1	
30. **Telegrafia e telefonia**	—	—	1	
31. **Legislazione e norme per la radiotecnica**	—	—	1	
32. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
33. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola, con l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano e della storia in una classe del corso preparatorio.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
34. **Matematica**	—	—	1	
35. **Disegno professionale.**	—	—	1	
36. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica ed impianti elettrici, - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso annuale di specializzazione per elettricisti della scuola).	—	—	1	
37. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
Religione (nell'Istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	4	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	3	
2. Capo officina per l'aggiustaggio .	2	Id.	—	
3. Capo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	
4. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
5. Capo officina fonditore	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
6. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
7. Capo officina elettricista	1	Id.	1	
8. Capo officina ceramista	1	Id.	—	
9. Capo officina edile	—	—	1	
10. Sottocapo officina falegname ebanista	1	Gruppo C Grado 12°	—	
11. Sottocapo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	
12. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
13. Sottocapo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
14. Sottocapi officina	—	—	11	
15. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
16. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	1	
17. Applicati	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	3	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	12	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2187.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Omar » di Novara in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1969 col quale venne riordinato il R. Istituto industriale « Omar » di Novara » con la R. Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 23 marzo 1925, modificata con decreto Ministeriale 16 aprile 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale « Omar » di Novara e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 120. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Omar » di NOVARA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni con indirizzo specializzato per meccanici elettricisti.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con specializzazione per meccanici. A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° elettricisti;
2° tecnici per macchine di maglifici.

La specializzazione « *tecnici per macchine di maglifici* » non prevista nell'elenco di cui al 7° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che possa essere regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.

L'anno preparatorio consta di due classi.
L'Istituto consta di due corsi completi di classi.
La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Novara;

c) di un contributo dell'Opera pia « Istituto industriale Omar »;

d) di un contributo dell'Associazione italiana industria maglieria;

e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

f) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono forniti dall'Opera pia « Omar ». La loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del Comune di Novara.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Novara;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Novara;

d) di un rappresentante dell'Opera pia « Omar »;

e) di un rappresentante dell'Unione industriale fascista della provincia di Novara;

f) di un rappresentante dei Sindacati fascisti dell'industria della provincia di Novara;

g) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 899	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o delle Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale « Omar »
di NOVARA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A. Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A. Gruppo A. Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	In tutte le classi dei corsi superiori e nelle due classi del corso preparatorio.
4. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
5. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	Matematica in una classe del corso superiore - Fisica in tutte le classi dei corsi superiori.
6. **Meccanica**	1	Id.	—	Nei due corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento della meccanica e delle macchine nella scuola tecnica annessa.
7. **Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.**	1	Id.	—	Macchine - Laboratorio di macchine in tutte le classi dei due corsi superiori - Disegno nella 1ª e 2ª classe di un corso superiore.
8. **Chimica**	1	Id.	—	Nei due corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento delle scienze naturali nei due corsi superiori e nelle due classi del corso preparatorio.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
9. **Disegno**	1	Ruolo A. Gruppo A. Gradi dal 10° al 7°	—	Nella 1ª, 2ª e 3ª classe di un corso superiore e nella 4ª classe per meccanici.
10. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica** . .	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore.
11. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore.
12. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	2	
13. **Geografia**	—	—	1	
14. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
15. **Elettrotecnica** (impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologia relative) - **Disegno** (nella quarta classe per elettricisti).	—	—	1	
16. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
17. **Cultura generale** (Italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo B. Gruppo A. Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano e della storia in una classe del corso preparatorio dell'Istituto.
18. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica nelle due classi del corso preparatorio dell'Istituto.
19. **Disegno professionale**	1	Ruolo B. Gruppo A. Gradi dall'11° all'8°	—	Nella specializzazione per meccanici, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nelle due classi del corso preparatorio dell'Istituto.
20. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** .	—	—	1	
21. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti della scuola).	—	—	1	
22. **Religione** (nell'Istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Gruppo o grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	3	Gruppo B. Gradi dall'11 al 9°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	2	Id.	—	
3. Capo officina per l'aggiustaggio .	2	Id.	—	

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo o grado	Incarichi	NOTE
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Gruppo B. Gradi dall'11° al 9°	—	
5. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
6. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
7. Capo officina per l'aggiustaggio	4	Gruppo B. Gradi dall'11° al 10°	—	
8. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
9. Capo officina montatore motorista	—	—	1	
10. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C. Grado 12°	—	
11. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
12. Sottocapo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	
13. Sottocapo officina	—	—	1	
14. Segretario economo	1	Gruppo B. Grado 11°	—	
15. Vice segretario	1	Gruppo B. Grado 12°	—	
16. Applicati	—	—	4	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	9	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2188.
Trasformazione del Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1925, n. 593, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo con la R. Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 16 luglio 1925, modificata con decreto Ministeriale 28 dicembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

La Scuola di tirocinio ad orario ridotto annessa al predetto Istituto è sostituita da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo e per la Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 136. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di PALERMO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

3° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1.° meccanici elettricisti;

2° radiotecnici.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami-ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° montatori-motoristi;

2° meccanici agrari;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una R. Scuola secondaria di avviamento profesionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di due classi.

L'Istituto consta di due corsi completi di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Palermo;

c) di un contributo del Banco di Sicilia, sezione del credito agrario;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Palermo i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Palermo;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Palermo;

d) di un rappresentante del Banco di Sicilia;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle province e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decretoReale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale di PALERMO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Matematica**	1	Id	—	In cinque classi dei corsi superiori.
4. **Matematica** - **Fisica**	1	Id.	—	Matematica in una classe dei corsi superiori - Fisica in tutte le classi dei due corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di elettrotecnica nella annessa scuola tecnica.
5. **Chimica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi superiori, con l'obbligo dello insegnamento delle scienze naturali nei due corsi superiori e nelle due classi del corso preparatorio.
6. **Meccanica** - **Disegno**	1	Id.	—	Meccanica in tutte le classi dei corsi superiori - Disegno nella 2ª e 3ª classe del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
7. **Macchine** - **Laboratorio di macchine** - **Disegno.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Macchine e laboratorio di macchine in tutte le classi dei due corsi superiori - Disegno nella 1ª classe del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.
8. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
9. **Tecnologia meccanica** - **Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
10. **Lettere italiane** - **Italiano** - **Storia.**	—	—	2	
11. **Geografia**	—	—	1	
12. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
13. **Disegno**	—	—	1	
14. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
15. **Elettrotecnica** (nel corso di specializzazione per radiotecnici) - **Elettrotecnica** (Impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** (nella quarta classe per elettricisti).	—	—	1	
16. **Tecnologia meccanica** - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
17. **Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.**	—	—	1	
18. **Telegrafia e telefonia**	—	—	1	
19. **Legislazione e norme per la radiotecnica.**	—	—	1	
20. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
21. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento dell'italiano e della storia in una classe del corso preparatorio dell'Istituto.
22. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica nelle due classi del corso preparatorio dell'Istituto
23. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Disegno professionale in tutte le classi della scuola per meccanici e nel corso annuale di specializzazione per montatori-motoristi.
24. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola per falegnami-ebanisti.
25. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** (nella scuola per meccanici).	—	—	1	
26. **Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica ed irrigazione - Disegno professionale** (nel corso annuale di specializzazione per meccanici agrari).	—	—	1	
27. **Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori** (nel corso annuale di specializzazione per montatori-motoristi)	—	—	1	
28. **Religione** (nell'Istituto e nella scuola)	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
4. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
5. Capo officina falegname ebanista	1	Id.	—	

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
6. Capo officina per le macchine utensili	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
7. Capo officina montatore motorista	1	Id.	—	
8. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
9. Capo officina radiotecnico	—	—	1	
10. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
11. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
12. Sottocapo officina fonditore	1	Id.	—	
13. Sottocapo officina	—	—	1	
14. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
15. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
16. Applicati	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	6	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2189.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Pisa in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 652, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale di Pisa con la R. Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale di Pisa e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Pisa e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 125. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale di PISA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Pisa ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pra-

tica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, co insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori di opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° edili;

2° costruzioni aeronautiche (art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° elettricisti;

2° radioelettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.

L'anno preparatorio consta di due classi.

L'Istituto consta di due corsi completi di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Pisa;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Pisa i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pisa;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pisa;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione o circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alle lett. *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lett. *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lett. *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale
di PISA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per costruttori aeronautici.
3. **Aerotecnica e costruzioni aeronautiche - Disegno di costruzioni aeronautiche.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per costruttori aeronautici.
4. **Italiano - Storia** . .	—	—	2	
5. **Matematica**	—	—	1	
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Geografia - Scienze naturali.**	—	—	1	
8. **Meccanica - Macchine - Disegno.**	—	—	1	
9. **Fisica**	—	—	1	
10. **Elementi di diritto** .	—	—	1	
11. **Chimica**	—	—	1	
12. **Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.**	—	—	1	
13. **Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni.**	—	—	1	
14. **Topografia e disegno relativo.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
15. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11 all'8	—	In tutte le classi delila scuola, con l'obbligo dell'insegnamento delle lettere italiane alle quattro classi del corso superiore dell'Istituto.
16. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica nelle due classi del corso preparatorio dell'Istituto.
17. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Disegno professionale per i meccanici - Macchine nel corso annuale di specializzazione per elettricisti della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della meccanica nella 2ª e 3ª classe del corso di specializzazione per costruttori aeronautici dell'Istituto.
18. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso annuale di specializzazione per radioelettricisti della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della elettrotecnica nella terza classe del corso di specializzazione per edili dell'Istituto.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
19. **Disegno professionale.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11 all'8°	—	In tutte le classi della Scuola per falegnami ebanisti, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno di proiezioni e forme architettoniche in tutte le classi del corso di specializzazione per edili dello Istituto.
20. **Tecnologia** (per falegnami ebanisti e per meccanici) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
21. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale** (nel corso di specializzazione per radioelettricisti della scuola) - **Elettrotecnica** (nella terza classe del corso di specializzazione per costruttori aeronautici dell'Istituto.	—	—	1	
22. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
23. **Legislazione e ordinamento r. e.**	—	—	1	
24. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
25. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
26. **Religione** (nell'Istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Assistente	—	—	1	
2. Capo officina per le macchine utensili	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
3. Capo officina per l'aggiustaggio	2	Id.	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
6. Capo officina falegname ebanista	2	Id.	—	
7. Capo officina edile	—	—	1	
8. Capo officina per costruzioni aeronautiche	—	—	1	
9. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
10. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
11. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2190.
Trasformazione del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « Tullio Buzzi » di Prato in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969:
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1379, col quale viene riordinato il R. Istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « Tullio Buzzi » di Prato;
Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvata con decreto Ministeriale 18 dicembre 1925, modificata coi decreti Ministeriali 18 dicembre 1928 e 12 maggio 1931;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « Tullio Buzzi » di Prato è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
La Scuola di tirocinio ad orario ridotto annessa al predetto Istituto è sostituita da corsi per maestranze.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 124. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Tullio Buzzi » di PRATO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:
a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;
b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:
1° tessili e tintori;
2° chimici.
All'Istituto sono annessi corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.
L'anno preparatorio consta di una classe.
L'Istituto consta di due corsi completi di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;
c) di un contributo della Cassa di risparmio di Prato;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Prato i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministero dell'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Prato;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze;
d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Prato;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto non inferiore alle li-

re 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita alla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

---

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Industriale di PRATO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal Preside.
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi del corso superiore - Storia nel corso preparatorio.
3. **Matematica - Fisica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso superiore.
4. **Chimica**	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per chimici e nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per tessili e tintori, con l'obbligo dell'insegnamento della fisico-chimica nel corso di specializzazione per chimici.
5. **Chimica** (tessile) - **Chimica tintoria.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori, con l'obbligo dell'insegnamento dell'apprettatura.
6. **Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici.
7. **Chimica** (tecnologica) - **Chimica analitica.**	1	Id.	—	Chimica (tecnologica) nella 3ª e 4ª classe del corso di specializzazione per tessili e tin-

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
				tori - Chimica (analitica) nel corso di specializzazione per tessili e tintori e Analisi chimica generale nel corso di specializzazione per chimici.
8. **Composizione, analisi, disegno e fabbricazione di tessuti.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
9. **Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
10. **Italiano**	—	—	1	
11. **Matematica**	—	—	1	
12. **Geografia - Scienze naturali.**	—	—	1	
13. **Lingua straniera**	—	—	1	
14. **Meccanica - Macchine - Disegno.**	—	—	2	
15. **Disegno ornamentale tessile.**	—	—	1	
16. **Elettrotecnica - Fisica** (nella 3ª classe del corso di specializzazione per chimici) - **Elettrochimica.**	—	—	1	
17. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
18. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	4	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capo officina tessitore	1	Id.	—	
3. Capo officina tintore	1	Id.	—	
4. Capo officina chimico	1	Id.	—	
5. Capo officina	—	—	1	
6. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
7. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2191.
Trasformazione del Regio istituto industriale « A. Panella » di Reggio Calabria in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1967, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale « A. Panella » di Reggio Calabria con la R. Scuola di tirocinio ed il R. Laboratorio-scuola per arti edili annessi;

Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto industriale « A. Panella » di Reggio Calabria e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Laboratorio-scuola per arti edili annesso al predetto Istituto è trasformato in specializzazione edile aggiunta della R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale aggregata all'Istituto stesso.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale « A. Panella » di Reggio Calabria e per la Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 123. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « A. Panella » di REGGIO CALABRIA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale « A. Panella » di Reggio Calabria ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori di opera;

3° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni a indirizzo specializzato per meccanici elettricisti.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° fonditori.

La specializzazione « fonditori », non prevista nell'elenco di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che possa essere regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di due classi.

L'Istituto consta di due corsi completi di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Reggio Calabria;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto: la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del comune di Reggio Calabria.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Reggio Calabria;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Calabria;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . L. 60
Frequenza . . . . » 100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . L. 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . » 60

Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . L. 60

Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . . . » 60

Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . » 70

Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250

Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 60

Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250

Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889) . . . . » 200

Le tasse dovute dagli alunni della scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 50
Esame di licenza . . . . » 75
Tassa di diploma . . . . » 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscritti non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale di REGGIO CALABRIA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Matematica** . . .	1	Id.	—	In cinque classi dei due corsi superiori.
4. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento della chimica nei due corsi superiori.
5. **Meccanica - Disegno**	1	Id.	—	Meccanica in tutte le classi dei due corsi superiori - Disegno nella 2ª e 3ª classe di un corso superiore.
6. **Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.**	1	Id.	—	Macchine - Laboratorio di macchine in tutte le classi dei due corsi superiori - Disegno nella 1ª classe di un corso superiore e nella 4ª classe per meccanici.
7. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore.
8. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi di un corso superiore.
9. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	2	
10. **Matematica**	—	—	1	
11. **Geografia - Scienze naturali.**	—	—	1	
12. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
13. **Disegno**	—	—	2	
14. **Elettrotecnica** (Impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** (nella 4ª classe per elettricisti).	—	—	1	
15. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
16. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
17. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento dell'Italiano e della Storia in una classe del corso preparatorio dell'Istituto.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
18. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica nelle due classi del corso preparatorio dell'Istituto.
19. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici).	—	—	1	
20. **Tecnologia** (per meccanici e falegnami ebanisti) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
21. **Disegno professionale** (per falegnami ed ebanisti).	—	—	1	
22. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola - **Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso annuale di specializzazione per elettricisti della Scuola).	—	—	1	
23. **Religione** (nell'Istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	3	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
5. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
6. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
7. Capo officina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
8. Capo officina	—	—	1	
9. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
10. Sottocapo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
11. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
12. Sottocapo officina	—	—	1	
13. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
14. Vice segretari	2	Gruppo B. Grado 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2192.

Trasformazione del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1966, col quale venne riordinato il R. Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma col R. Laboratorio -scuola annesso;

Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, modificata con decreto Ministeriale 2 marzo 1931;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma è trasformato in R. Istituto tecnico industriale ed il R. Laboratorio-scuola annesso è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

Con altro decreto Reale sarà provveduto al riordinamento dell'annessa Scuola di magistero per periti tecnici e per ingegneri, di cui all'art. 1 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1966.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Roma e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 122. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale di ROMA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Roma ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

3° una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° meccanici elettricisti;
2° edili;
3° radiotecnici.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami-ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° elettricisti;
2° montatori motoristi;
3° radioelettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di cinque classi.

L'Istituto consta di quattro corsi completi di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dell'Istituto: la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua sono a carico del Governatorato di Roma.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Governatorato di Roma;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto a un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interepparlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli isegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889.	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53, della legge 15 giugno 1931, n. 889 . .	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione). . . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle province e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessuno esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale di ROMA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
4. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
5. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
6. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi di tre corsi superiori.
7. **Chimica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei quattro corsi superiori.
8. **Meccanica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei quattro corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento della meccanica e macchine nella 1ª classe della scuola tecnica annessa.
9. **Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	Macchine in tutte le classi dei quattro corsi superiori - Laboratori di macchine nel cor-

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
				so di specializzazione per meccanici elettricisti, con l'obbligo dell'insegnamento della meccanica e macchine nella 2ª classe della scuola tecnica annessa e delle macchine nel corso annuale di specializzazione per elettricisti della scuola.
10. **Disegno**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10º al 7º	—	Nelle prime tre classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.
11. **Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.**	2	Id.	—	In tutte le classi dei quattro corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno nella 4ª classe di un corso per elettricisti.
12. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	2	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi di specializzazione per meccanici elettricisti.
13. **Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili.
14. **Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili.
15. **Disegno di proiezioni e forme architettoniche.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per edili, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale nelle due classi dell'annessa scuola tecnica per falegnami-ebanisti.
16. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	4	
17. **Matematica** . . .	—	—	1	
18. **Geografia**	—	—	1	
19. **Lingua straniera** . .	—	—	2	
20. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
21. **Fisica**	—	—	1	
22. **Disegno**	—	—	4	
23. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
24. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
25. **Topografia e disegno relativo.**	—	—	1	
26. **Telegrafia e telefonia.**	—	—	1	
27. **Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.**	—	—	1	
28. **Geografia** (per radiotecnici) - **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
29. **Legislazione e norme per la radiotecnica - Legislazione e ordinamenti r. e.**	—	—	1	
30. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
SCUOLA TECNICA.				
31. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola tecnica, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica in tre classi del corso preparatorio dell'Istituto.
32. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	—	—	1	
33. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici - Misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso annuale di specializzazione per elettricisti della scuola).	—	—	1	
34. **Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale** (nel corso annuale di specializzazione per montatori motoristi)	—	—	1	
35. **Elettrotecnica ed esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale** (nel corso annuale di specializzazione per radioelettricisti).	—	—	1	
36. **Religione** (nell'Istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Assistenti	3	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	3	
2. Capo officina per l'aggiustaggio	2	Id.	2	
3. Capo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	
4. Capo officina per le macchine utensili	2	Id.	1	
5. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
6. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
7. Capo officina montatore motorista	1	Id.	—	
8. Capo officina per le macchine termiche ed idrauliche	1	Id.	—	
9. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
10. Capo officina edile	1	Id.	1	
11. Capo officina falegname ebanista	1	Id.	1	
12. Capo officina falegname modellista	—	—	1	
13. Capo officina per la lavorazione meccanica del legno	—	—	1	
14. Capi officina	—	—	4	
15. Sottocapi officina per l'aggiustaggio	2	Gruppo C Grado 12°	—	
16. Sottocapi officina per le macchine utensili	2	Id.	—	
17. Sottocapo officina per il laboratorio di tecnologia e prova dei materiali	1	Id.	—	
18. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
19. Sottocapi officina	—	—	10	
20. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
21. Vice segretari	2	Gruppo B Grado 12°	1	
22. Applicati	6	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	8	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	24	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale.
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2193.
Trasformazione del Regio istituto industriale di Torino in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1217, col quale venne riordinato il R. Istituto industriale di Torino con la Regia Scuola di tirocinio annessa;
Vista la pianta organica del R. Istituto e della R. Scuola predetti approvata con decreto Ministeriale 31 ottobre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto industriale di Torino e la R. Scuola di tirocinio annessa sono trasformati in R. Istituto tecnico industriale e in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con la Scuola annessa è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico industriale di Torino e per la R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano annessa, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 121. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Industriale di TORINO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico industriale di Torino ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

3° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° meccanici-elettricisti;
2° tessili e tintori;
3° edili;
4° chimici;
5° radiotecnici;

c) un corso di perfezionamento per periti meccanici e per periti elettricisti.

Tale corso, in attesa che sia regolato con apposito decreto, continuerà a funzionare con l'attuale ordinamento.

All'Istituto sono annessi:

a) una R. Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° disegnatori;
4° fonditori-modellisti.

Le specializzazioni *disegnatori* e *fonditori-modellisti*, non previste nell'elenco di cui al 6° comma della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che siano regolate secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continueranno a funzionare in base all'attuale ordinamento.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° elettricisti;
2° radioelettricisti;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

c) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, numero 490.

L'anno preparatorio consta di quattro classi.

L'Istituto consta di sei corsi completi di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Torino i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Torino;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52 n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200
Frequenza per ciascuna classe del corso di perfezionamento	»	250
Esame di profitto di cui alla lettera *g*) dell'articolo 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	100
Tassa di attestato di perfezionamento	»	100

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita, di anno di anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartamenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagameno della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto), di *profitto* (per il corso di perfezionamento e di *licenza* (per la Scuola) è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

(1) La tassa di prima iscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale
di TORINO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
4. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi di tre corsi superiori.
5. **Meccanica**	1	Id.	—	In tutte le classi di tutti i corsi superiori.
6. **Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Id.	—	In tutte le classi di tutti i corsi superiori.
7. **Disegno**	1	Id.	—	Nelle prime tre classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.
8. **Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici.
9. **Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per chimici.
10. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
11. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
12. **Composizione, analisi, disegno, fabbricazione dei tessuti.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e tintori.
13. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	3	
14. **Matematica**	—	—	2	
15. **Geografia.**	—	—	1	
16. **Lingua straniera** . .	—	—	2	
17. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
18. **Disegno**	—	—	3	
19. **Chimica**	—	—	1	
20. **Chimica analitica - Chimica tessile - Chimica tintoria.**	—	—	1	
21. **Elettrotecnica** (nei corsi di specializzazione per edili, per tessili e tintori e per radiotecnici) - **Fisica** (nel corso di specializzazione per chimici) - **Elettrotecnica** (impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** (nella 4ª classe per elettricisti).	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
22. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	—	—	1	
23. Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.	—	—	1	
24. Disegno ornamentale tessile.	—	—	1	
25. Apprettatura . . .	—	—	1	
26. Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni.	—	—	1	
27. Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.	—	—	1	
28. Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	—	—	1	
29. Topografia e disegno relativo.	—	—	1	
30. Fisico-chimica.	—	—	1	
31. Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.	—	—	1	
32. Telegrafia e telefonia.	—	—	1	
33. Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
34. Legislazione e norme per la radiotecnica - Legislazione e ordinamenti r. e.	—	—	1	
35. Elementi di diritto.	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
36. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola, con l'obbligo dell'insegnamento della matematica in due classi del corso preparatorio dell'Istituto.
37. Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per meccanici.
38. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista) - Geografia delle comunicazioni.	—	—	1	
39. Meccanica e macchine.	—	—	1	
40. Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
41. Elementi di elettrotecnica (nella scuola) - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche (nel corso annuale di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
42. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale** (nel corso annuale di specializzazione per radioelettricisti).	—	—	1	
43. **Telegrafia e telefonia** con esercitazioni.	—	—	1	
44. **Religione** (nell'Istituto e nella scuola).	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Assistenti	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	5	
2. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
4. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
5. Capo officina edile	1	Id.	—	
6. Capo officina tessitore	1	Id.	—	
7. Capo officina filatore	1	Id.	—	
8. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
9. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
10. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
11. Capo officina aggiustatore attrezzista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
12. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
13. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
14. Capo officina falegname ebanista.	1	Id.	—	
15. Capo officina falegname modellista	1	Id.	—	
16. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
17. Capo officina stucchinaio	1	Id.	—	
18. Capo officina	—	—	2	
19. Sottocapi officina	—	—	3	
20. Segretari economi.	2	Gruppo B Grado 11°	—	
21. Vice segretari	3	Gruppo B Grado 12°	—	
22. Applicati	2	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	10	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2194.

Trasformazione del Regio istituto industriale di Trieste in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1153, col quale venne riordinato il Regio Istituto industriale di Trieste con la Regia Scuola di tirocinio e la Regia Scuola professionale femminile annesse;

Vista la pianta organica del Regio Istituto e delle Regie Scuole predetti approvati con decreto Ministeriale 11 luglio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il Regio Istituto industriale di Trieste, la Regia Scuola di tirocinio e la Regia Scuola professionale femminile annesse sono trasformati rispettivamente in R. Istituto tecnico industriale e in Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano e in Regia Scuola professionale femminile.

A norma dell'art. 3 delle legge 15 giugno 1931, n. 889, l'Istituto con le Scuole annesse è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

La Scuola di tirocinio ad orario ridotto annessa al predetto Istituto è sostituita da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto per il Regio Istituto tecnico industriale di Trieste, per la Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano e per la Regia Scuola professionale femminile annesse, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 118. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale
di TRIESTE

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico industriale di Trieste ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° una Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano che ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire alla formazione di idonee maestranze. Essa rilascia, al termine degli studi, il diploma di tecnico e di artigiano per la relativa specializzazione;

2° una Scuola professionale femminile che ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi essa rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto;

3° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° meccanici elettricisti;
2° edili.

All'Istituto sono annessi:

a) una Regia Scuola tecnica che è costituita da un corso biennale industriale e artigiano, con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami-ebanisti;
2° meccanici;
3° edili;
4° pittori decoratori;
5° lavorazione della pietra.

Le specializzazioni « pittori decoratori » e « lavorazione della pietra » non previste nell'elenco di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che siano regolate secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continueranno a funzionare in base all'attuale ordinamento;

b) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto.

In attesa che tali corsi siano regolati, la Scuola complementare per apprendisti annessa all'Istituto continuerà a funzionare con l'attuale ordinamento;

c) una Scuola professionale femminile.

L'anno preparatorio consta di due classi.

L'Istituto consta di due corsi completi di classi.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

La Scuola professionale femminile consta di un corso completo di tre anni.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Trieste i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Trieste;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il Preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione o circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 .	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1) . . .	»	60

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889 L. 70
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889) . . . . » 200

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . . . . L. 20
frequenza per ciascuna classe . . . . . . » 50
esame di licenza . . . . » 75
tassa di diploma . . . . » 50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola professionale femminile sono le seguenti:

esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . L. 30
prima inscrizione (immatricolazione) . . . . » 20
frequenza per ciascuna classe . . . . » 50
esame di idoneità . . . . » 50
esame di licenza . . . . » 75
tassa di diploma . . . . » 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;
e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* (per l'Istituto) e di *licenza* (per le Scuole tecnica e professionale femminile), è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale di TRIESTE

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
ISTITUTO TECNICO.				
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Storia in una classe del corso preparatorio.
3. **Lettere italiane e storia.**	1	Id.	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Storia in una classe del corso preparatorio.
4. **Matematica** . . .	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore e in una classe del corso preparatorio.
5. **Matematica**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso superiore e in una classe del corso preparatorio.
6. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi superiori.
7. **Chimica**	1	Id.	—	In tutte le classi dei due corsi superiori, con l'obbligo dell'insegnamento delle scienze naturali nei due corsi superiori e nelle due classi del corso superiore.
8. **Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per meccanici elettricisti, con l'obbligo dell'insegnamento di meccanica e macchine nel corso di specializzazione per edili.
9. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per meccanici elettricisti, con l'obbligo dell'insegnamento dell'elettrotecnica nel corso di specializzazione per edili.
10. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
11. **Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per edili.
12. **Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per edili.
13. **Disegno di proiezioni e forme architettoniche.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per edili.
14. **Disegno**	1	Id.	—	Nella 1ª, 2ª e 3ª classe del corso di specializzazione per meccanici-elettricisti e nella 4ª classe per meccanici.
15. **Italiano**	—	—	1	
16. **Geografia**	—	—	1	
17. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
18. **Disegno**	—	—	1	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
19. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
20. **Elettrotecnica** (Impianti elettrici - Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) - **Disegno** nella 4ª classe per elettricisti) - **Elementi di elettrotecnica** (nella Scuola tecnica annessa).	—	—	1	
21. **Topografia e disegno relativo.**	—	—	1	
SCUOLA TECNICA.				
22. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Nelle due classi della scuola tecnica con l'obbligo dell'insegnamento della cultura generale (italiano, storia, cultura fascista) nelle tre classi della scuola professionale femminile annessa.
23. **Tecnologia e disegno professionale.**	1	Id.	—	Nelle due classi del corso di specializzazione per falegnami-ebanisti.
24. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Nelle due classi del corso di specializzazione per meccanici.
25. **Tecnologia - Elementi di costruzione** (nelle due classi del corso di specializzazione per edili).	—	—	1	
26. **Disegno professionale** (nelle due classi del corso di specializzazione per edili).	—	—	1	
27. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
28. **Meccanica e macchine.**	—	—	1	
SCUOLA PROFESSIONALE FEMMINILE.				
29. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
30. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	—	—	1	
31. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
32. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
33. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	(Da affidarsi a personale di laboratorio).
34. **Religione** (nell'Istituto e nelle scuole).	—	—	1	

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Assistenti	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capo officina falegname ebanista	1	Id.	1	
3. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
5. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
6. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
7. Capo officina edile	1	Id.	1	
8. Sottocapi officina	—	—	2	
9. Maestra di laboratorio per il ricamo	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
10. Maestra di laboratorio per la biancheria	1	Id.	—	
11. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Id.	—	
12. Maestra di laboratorio per le trine ed i merletti	1	Id.	—	
13. Maestra di laboratorio per l'economia domestica	—	—	1	
14. Sottomaestre di laboratorio	—	—	2	
15. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
16. Vice segretario	—	—	1	
17. Applicati	2	Gruppo C Grado dal 13° al 12°	—	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	7	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2195.

Trasformazione del Regio istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi » di Vicenza in Regio istituto tecnico industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2248, col quale viene riordinato il R. Istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi » di Vicenza;

Vista la pianta organica del R. Istituto predetto approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925, modificata con decreto Ministeriale 31 maggio 1928;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il Regio Istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi » di Vicenza, è trasformato in Regio istituto tecnico industriale ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio Istituto tecnico industriale « Alessandro Rossi » di Vicenza, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 119. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Industriale « Alessandro Rossi » di VICENZA

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico industriale « Alessandro Rossi » di Vicenza ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita, a se-

conda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici e i laboratori industriali e artigiani nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera;

2° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per i seguenti indirizzi specializzati:

1° meccanici elettricisti;
2° radiotecnici.

All'Istituto sono annessi:

a) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale che è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

L'anno preparatorio consta di tre classi.

L'Istituto consta di tre corsi completi di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Vicenza:

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli ulteriori contributi, sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Vicenza i locali e la relativa manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la provvista di acqua.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Vicenza;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Vicenza;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il Preside nella preparazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso preparatorio.

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	60
Frequenza	»	100

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) (1)	»	60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	70
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	60
Esame di abilitazione tecnica	»	250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della legge 15 giugno 1931, n. 889)	»	200

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *abilitazione tecnica* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso l'Istituto seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dell'Istituto.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

(1) La tassa di prima inscrizione (immatricolazione) al corso ordinario non è dovuta dagli alunni provenienti dal corso preparatorio.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Industriale di VICENZA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante*

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Presidenza** senza insegnamento.	1	Gruppo A Grado 6°	—	
2. **Lettere italiane e storia.**	1	Ruolo A Gruppo A Gradi dal 10° al 7°	—	Lettere italiane e storia in tutte le classi di un corso superiore - Lettere italiane in una classe di un altro corso superiore.
3. **Matematica**	1	Id.	—	In cinque classi dei corsi superiori.
4. **Fisica**	1	Id.	—	In tutte le classi di tutti i corsi superiori.
5. **Meccanica - Disegno.**	1	Id.	—	Meccanica in tutte le classi dei corsi superiori - Disegno nella 3ª classe di un corso di specializzazione per meccanici elettricisti.
6. **Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno.**	1	Id.	—	Macchine - Laboratorio di macchine in tutte le classi dei corsi superiori - Disegno nella 4ª classe per meccanici.
7. **Elettrotecnica** (generale) - **Laboratorio di elettrotecnica.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
8. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi di un corso di specializzazione per meccanici-elettricisti.
9. **Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso di specializzazione per radiotecnici.
10. **Lettere italiane - Italiano - Storia.**	—	—	3	
11. **Matematica**	—	—	2	
12. **Geografia**	—	—	1	
13. **Lingua straniera** . .	—	—	2	
14. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
15. **Elementi di diritto.**	—	—	1	
16. **Chimica**	—	—	1	
17. **Disegno**	—	—	3	
18. **Elettrotecnica** (nel corso di specializzazione per radiotecnici) - **Elettrotecnica** (impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologie relative) nei corsi di specializzazione per meccanici elettricisti).	—	—	1	
19. **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
20. **Telegrafia e telefonia.**	—	—	1	
21. **Legislazione e norme per la radiotecnica.**	—	—	1	
22. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
23. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICHE	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Assistenti	3	Gruppo B Gradi dall'11° al 9°	2	
2. Capo officina per i laboratori di fisica e chimica	1	Id.	—	
3. Capo officina per l'aggiustaggio	2	Id.	1	
4. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
5. Capo officina falegname modellista	1	Id.	—	
6. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
7. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
8. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
9. Capi officina	—	—	2	
10. Sottocapi officina per l'aggiustaggio	2	Gruppo C Grado 12°	—	
11. Sottocapi officina per le macchine utensili	2	Id.	—	
12. Sottocapo officina falegname ebanista	1	Id.	—	
13. Sottocapo officina aggiustatore attrezzista	1	Id.	—	
14. Sottocapi officina	—	—	4	
15. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
16. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
17. Applicati	2	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICHE	N.	NOTE
Bidelli	10	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.